

CCIAA DI BARI	Istruzione operativa per la gestione dei controlli sugli intermediari delle uve destinate alla vinificazione	Rev 0 Del 21/12/2017
----------------------	---	-------------------------

Delibera di Giunta n. 102 del 21/12/2017

REV.	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	21/12/2017	Dott. S. TURI	Dott. F. MININNI	D.ssa A.P. PARTIPILO

CCIAA DI BARI	Istruzione operativa per la gestione dei controlli sugli intermediari delle uve destinate alla vinificazione	Rev 0 Del 21/12/2017
----------------------	---	-------------------------

1. Scopo

Il presente documento definisce le azioni che l'Organismo di Controllo deve realizzare per assicurare il corretto svolgimento delle attività di controllo sui centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione aderenti al circuito della Denominazione di Origine, in conformità al piano dei controlli e al decreto di autorizzazione. Di seguito vengono riportati il prospetto del piano dei controlli previsto dal D.M. 14 giugno 2012 per i centri di intermediazione uve destinate alla vinificazione e le modalità operative per lo svolgimento dei controlli.

2. Piano dei controlli centri intermediazione delle uve

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva
INTERMEDIARI DELLE UVE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE	Commercializzazione delle uve a D.O.	Iscrizione all'Organismo di controllo Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto delle uve destinate alla D.O. e delle comunicazioni relative ad altre operazioni che generano modifiche del carico contabile (riclassificazioni, ecc.)	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazioni di carico e scarico delle uve destinate alla DO	D	100%	Carenza documentazione;	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di uva o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
							Errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico delle uve destinate a D.O.	Grave	
		Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica ispettiva annuale presso le aziende intermediatrici, per accertare: - la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina - la rispondenza con i requisiti previsti dal disciplinare	I	10%	Errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico delle uve destinate a DO o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva
							Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di carico e scarico	Grave	
						Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave		
						Non rispondenza dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione	Grave		

3. Modalità operative per lo svolgimento dei controlli

Schede del PdC	Requisito da controllare	Attività di controllo	Registrazioni
Centro di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione			
Intermediari delle uve destinate alla vinificazione	- Rispondenza quantitativa sulle movimentazioni di carico e scarico delle uve destinate alla D.O.	<p>L'OdC verifica il 100% dei soggetti iscritti nell'Elenco intermediari di uve che hanno effettuato operazioni di compravendita di uve destinate all'ottenimento della D.O.</p> <p>L'OdC, inoltre, verifica la provenienza dell'uva movimentata dai vigneti iscritti nello schedario viticolo per la specifica D.O., attraverso il raffronto tra le indicazioni (nominativi delle aziende viticole fornitrici) presenti nei documenti di trasporto e i dati presenti nello schedario viticolo e nelle dichiarazioni vendemmiali / di produzione.</p> <p>Estensione del controllo: devono essere verificati tutti i documenti di trasporto (100%).</p> <p>Le non conformità rilevabili in questa fase sono riferibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a carenze nella documentazione; • ad errori formali relativi alla documentazione di carico / scarico delle uve destinate alla D.O.; • a non conformità già considerate lievi che non sono state risolte con azioni correttive. <p>la cui gravità è potenzialmente sia lieve che grave. Le non conformità gravi, (che non possono essere risolvibili con azioni correttive e/o che hanno effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito) dovranno essere notificate entro 15 giorni lavorativi dall'accertamento alla Regione o Provincia autonoma, all'ICQ nonché al soggetto interessato. Le non conformità lievi dovranno essere notificate all'azienda per richiedere l'adeguamento attraverso l'attuazione dell'azione correttiva individuata (es.: richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o quant'altro necessario alla risoluzione della NC rilevata). Per il controllo dell'effettiva attuazione dell'azione correttiva, l'OdC dovrà effettuare una valutazione documentale. Qualora la non conformità lieve sia riconducibile a violazioni per le quali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, la stessa deve essere notificata entro 15 giorni lavorativi anche alla Regione e all'ICQ competenti per territorio.</p>	<p>Input documentali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elenco aziende mediatrici iscritte all'OdC • Copia documento di trasporto • Dichiarazioni di produzione • Schedario viticolo
		<p>Output documentali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non conformità • Azioni correttive 	

Schede del PdC	Requisito da controllare	Attività di controllo	Registrazioni
Intermediari delle uve destinate alla vinificazione			
Intermediari delle uve destinate alla vinificazione Scheda 1	<p>- Corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina</p> <p>- Rispondenza delle uve con i requisiti previsti nel disciplinare</p>	<p>L'OdC effettua verifiche ispettive previa estrazione casuale delle aziende intermediatrici da verificare (attraverso sistema in grado di gestire la casualità dell'estrazione). L'estrazione degli intermediari delle uve da sottoporre a controllo deve essere effettuata in presenza di un funzionario dell'ICQ competente per il territorio di produzione della D.O. e, ove la Regione lo ritenga opportuno, di un funzionario della medesima, redigendo al termine del sorteggio un apposito verbale.</p> <p>Gli intermediari delle uve, sono tenuti al pagamento delle tariffe per le attività di controllo al termine della stagione vendemmiale, sulla base dei quantitativi di uva movimentati risultanti dai documenti di trasporto (DOCO).</p> <p>La verifica è effettuata da ispettori appositamente incaricati dall'OdC, su un campione significativo pari ad un minimo del 10% delle aziende notificate all'OdC. Le risultanze dell'attività di verifica saranno documentate nei rapporti di verifica ispettiva e nelle check list.</p> <p>Sulle aziende campionate, l'OdC verifica:</p> <p>1) la corrispondenza tra i quantitativi di uva risultanti dai documenti di trasporto, i quantitativi caricati nei registri, e quelli effettivamente detenuti in azienda. In caso di violazione ad uno degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, relativa alla tenuta dei registri o alla documentazione ufficiale e commerciale, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 619 a 15493 (art. 1 comma 10 D. Leg. 260/2000).</p> <p>2) la conformità delle caratteristiche dell'uva rispetto a quanto previsto dal disciplinare di produzione (es controllo varietale, o controllo fitosanitario).</p>	Input documentali
			Output documentali

Schede del PdC	Requisito da controllare	Attività di controllo	Registrazioni
Intermediari delle uve destinate alla vinificazione			
Intermediari delle uve destinate alla vinificazione Scheda 1	<p>- Corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina</p> <p>- Rispondenza delle uve con i requisiti previsti nel disciplinare</p>	<p>Le tipologie di non conformità che possono essere rilevate in questa fase sono:</p> <p>a) “errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico delle uve destinate alla D.O., o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria”. L’entità di tale NC è lieve/grave;</p> <p>b) “la mancata corrispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di carico e scarico”. L’entità di tale NC è lieve;</p> <p>c) “non conformità già considerate lievi che non sono state risolte con azioni correttive” (NC lieve/grave);</p> <p>d) “non rispondenza dei requisiti qualitativi previsti dal disciplinare di produzione” (NC grave).</p> <p>In caso di NC grave L’OdC provvede a comunicarla entro 20 giorni lavorativi dall’accertamento al soggetto presso il quale è stato fatto il rilievo, all’ICQ nonché alla Regione. In caso di NC lieve, L’OdC provvede a notificarla all’azienda richiedendo l’adeguamento attraverso l’attuazione dell’azione correttiva individuata (es. richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di uva o quant’altro necessario alla risoluzione della NC rilevata). Per il controllo dell’effettiva attuazione dell’azione correttiva, l’OdC dovrà effettuare una successiva visita ispettiva.</p>	<p>Input documentali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elenco aziende da sottoporre a verifica • Registro di cantina • Documenti di trasporto
			<p>Output documentali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapporto verifica ispettiva • Check list • Non conformità • Azione correttiva (in caso di non conformità lieve)